



Ministero dell'Istruzione
Istituto Comprensivo Como Prestino – Breccia
Via Picchi 6 – 22100 Como - Tel: 031 507192 - Fax: 031 5004738
WWW.ICCOMOPRESTINO.EDU.IT - E-MAIL: COIC81300N@ISTRUZIONE.IT –
PEC: COIC81300N@PEC.ISTRUZIONE.IT
CF:80020220135 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF74US - CODICE IPA: ISTSC_COIC81300N

Prot.n. 001059/I.1

Como,

Ai Genitori degli alunni delle
classi III scuola secondaria

Ai Docenti

Al sito

Oggetto: **ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE**

Gentili Genitori,

si avvicina un bel traguardo per i Vostri figli, un momento essenziale per la loro crescita e le sfide delle scelte future che faranno.

Ho deciso di scrivervi per condividere unitamente ai Docenti, alcuni passaggi che la normativa ci impone e per informarvi correttamente del procedimento dell'Esame di Stato 2021.

Si conclude il primo essenziale periodo di studi e vorrei rivolgere un particolare ringraziamento a questi studenti per quanto impegno e coraggio hanno messo nel portare avanti un anno così importante in mezzo a mille difficoltà, il vostro aiuto di Genitori è stato essenziale e ammirevole, noi altri della scuola, ce l'abbiamo messa tutta, ve lo assicuro!

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge **nel periodo compreso tra il termine delle lezioni, fissato per l'8 e il 30 giugno 2021**, salvo diversa disposizione connessa all'andamento della situazione epidemiologica.

In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all'emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dallo Statuto degli studenti e delle studentesse.

Il voto di ammissione è espresso dal consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consiste di una prova orale, sostitutiva delle prove previste precedentemente e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte

degli alunni, di un elaborato inerente a una **tematica condivisa dall'alunno con i docenti** della classe e assegnata dal consiglio di classe **entro il 7 maggio 2021**.

L'esame ha come riferimento il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, **con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.**

Nel corso della prova orale, condotta a partire dalla presentazione dell'elaborato è accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal curricolo di istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare la padronanza:

a) della lingua italiana

b) delle competenze logico matematiche;

c) delle competenze nelle lingue straniere.

Per gli alunni con **disabilità** l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del **piano educativo individualizzato**. Per gli alunni con **disturbi specifici** dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal **piano didattico personalizzato**. Per le situazioni di alunni con **altri bisogni educativi speciali**, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

La norma prevede alcuni criteri riguardanti l'elaborato:

1. Esso deve essere inerente a una tematica condivisa dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021;
2. Viene trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata.

I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza; consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti, come hanno sempre fatto per i vostri figli, con infaticabile impegno e professionalità.

La commissione d'esame definisce i criteri di valutazione della prova d'esame, e delibera su proposta delle sottocommissioni, la valutazione finale espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame. L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi. La valutazione

finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

L'esito dell'esame, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di scrutinio finale per mezzo di affissione di tabelloni presso l'istituzione scolastica sede delle sottocommissioni, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell'area documentale riservata del registro elettronico, con la sola indicazione della dicitura "Non diplomato" nel caso di mancato superamento dell'esame stesso.

Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento dell'esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici dell'apprendimento.

Gli alunni partecipano alle **prove standardizzate** nazionali di italiano, matematica e inglese previste **nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano**. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

La certificazione delle competenze è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'esame di Stato, ad eccezione degli alunni privatisti per i quali detta certificazione non è prevista. Per gli alunni che hanno partecipato alle prove standardizzate nazionali la certificazione delle competenze è integrata con la menzione specifica.

I candidati **degenti** in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona. L'esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche per gli esami di Stato delle **sezioni carcerarie**, qualora risulti impossibile svolgere l'esame in presenza.

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:

a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;

b) qualora il dirigente scolastico prima dell'inizio della sessione d'esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l'impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell'evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all'USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d'esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti, con successiva comunicazione vi faremo sapere le regole che saranno fissate per il miglior andamento degli Esami di Stato.

Nell'augurare a tutti una fine anno e un esame felice, vi saluto tutti caramente.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Simona Convenga

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art.3 del Dlgs n. 39/1993